

S.I.P.

SETTORE ITALIANO PARALIMPICO

Regolamento SIP

Art. 1 – Natura e funzioni

1. Il Settore Italiano Paralimpico (S.I.P.) è il settore che, all'interno della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.) e in ossequio all'art. 26 ter dello Statuto Federale e al Regolamento Organico, si occupa di curare direttamente tutti gli aspetti tecnico-organizzativi dell'attività boccistica paralimpica, ivi compresi tornei, manifestazioni sportive, campionati di società, campionati italiani e territoriali, competizioni internazionali secondo le direttive della World Boccia e dell'IPC. Il S.I.P., avente autonomia tecnico-gestionale dietro le indicazioni e gli orientamenti del Consiglio Federale coordina, organizza e controlla le seguenti specialità:

- a) Settore Boccia
- b) Settore DIR (disabilità intellettiva-relazione)
- c) Settore HF (standing e sitting – disabilità fisiche e motorie)
- d) Settore promozionale

2. Il S.I.P. opera autonomamente sotto il profilo tecnico organizzativo, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti e Normative Federali, attraverso un budget di spesa assegnato dal Consiglio Federale della FIB in sede di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, previa presentazione almeno trenta giorni prima, di un preventivo finanziario dettagliato illustrante tutti i programmi tecnici, i costi ed i ricavi dell'esercizio economico interessato. La contabilità del S.I.P. confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo della F.I.B.

3. Le risorse economiche del S.I.P. sono rappresentate:

- dai contributi ricevuti direttamente dalla F.I.B. dopo la destinazione dei fondi annuali della FIB, da parte del CIP;
- dalle quote associative versate da tutti le affiliate ed i tesserati paralimpici;
- da introiti provenienti da terzi anche se destinati direttamente alla F.I.B., ma finalizzati ad attività paralimpiche (sponsorizzazioni, soci sostenitori, contributi enti locali, liberalità, etc.);

4. La F.I.B. agevola il S.I.P. nel reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività paralimpica.

Art. 2 – Regolamenti

1. Tutti i regolamenti tecnici che il S.I.P. adotta ed adotterà in futuro, dovranno essere conformi alla legislazione vigente, allo Statuto ed agli indirizzi del CIP, allo Statuto ed ai regolamenti ed agli indirizzi della F.I.B. ed approvati dalla F.I.B. stessa.

Art. 3 – Sedi

1. Il S.I.P. ha la sua sede centrale presso la F.I.B. e comunque nelle strutture messe a disposizione dalla Federazione.

2. Il S.I.P. per la sua attività periferica si avvale dei mezzi e delle strutture della F.I.B.

Art. 4 - Organi associativi e tecnici

1. Il S.I.P. assolve le proprie funzioni e finalità istituzionali mediante Organi direttivi, tecnici, Commissioni e Servizi.
2. Gli Organi direttivi centrali sono:
 - L'Assemblea Generale di settore costituita da tutte le società sportive paralimpiche affiliate, dai suoi atleti e tecnici
 - Il Presidente del settore nominato in fase di prima attuazione dal Consiglio Federale
 - Il Consiglio di settore, composto da cinque componenti nominati soltanto in fase di prima attuazione dal Consiglio Federale, che poi nomineranno al proprio interno anche un vicepresidente.
 - Il Segretario di consiglio nominato tra i dipendenti FIB.
3. Gli Organi tecnici sono:
 - La commissione paralimpica composta da 3 a 5 componenti
 - I commissari e vicecommissari tecnici
 - Il team manager delle squadre nazionali

Art. 5 - Assemblea Generale

1. Il Presidente del S.I.P indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio, dopo lo svolgimento dei Giochi Paralimpici estivi e comunque non oltre il 30° giorno successivo l'Assemblea elettiva della F.I.B., dopo che già si sono celebrate le Assemblee Regionali elettive, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del consiglio di settore.
2. I lavori dell'Assemblea Generale sono diretti da un Presidente di Assemblea eletto con voto palese tra gli associati aventi diritto al voto che non abbia presentato alcuna candidatura. Ai lavori dell'Assemblea partecipano di diritto il Presidente FIB, il Presidente SIP ed il Consiglio SIP.
3. L'Assemblea Generale elegge, a scrutinio segreto, con voto unico di lista, il Presidente del S.I.P. ed i cinque componenti della sua lista in numero di due per la Boccia ed almeno uno per le altre discipline (DIR e HF). Risulta eletto a Presidente il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, quello avente la maggiore anzianità associativa ed in caso di ulteriore parità, quello avente minore anzianità anagrafica.
4. L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora. Ogni rappresentante di Affiliato con diritto al voto può essere portatore al massimo 2 deleghe di altri Affiliati.
5. All'inizio dell'Assemblea Generale il Presidente SIP uscente relaziona sull'attività svolta nei 4 anni precedenti.

Art. 6 – Candidature

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente SIP, gli associati che possiedono all'atto della presentazione della candidatura, che deve essere proposta entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea Generale presso la Segreteria di settore i seguenti requisiti:

- siano tesserati alla F.I.B.;
- siano cittadini italiani;
- siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva;
- non siano stati soggetti nel corso degli ultimi 10 anni, salvo riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi, per inibizione e/o squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte della F.I.B., del C.O.N.I., del C.I.P. e/o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reato non colposo, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche;
- non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito un'attività commerciale collegata al S.I.P. o alla F.I.B.
- non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., il C.I.P., la F.I.B. e/o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P. e/o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- abbiano maturato un'anzianità di settore di almeno cinque anni;
- abbiano compiuto i trent'anni di età.

2. Gli stessi requisiti valgono per l'elezione nel consiglio di settore, esclusi gli ultimi due punti di cui al paragrafo precedente.

Art. 7 – Il Presidente del S.I.P.

1. Viene eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico. Può essere riconfermato per massimo tre mandati consecutivi. Potrà, altresì, candidarsi per ulteriori mandati ed essere eletto purché ottenga una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.

2. Partecipa, senza diritto di voto, ai Consigli Federali della F.I.B. per discutere eventuali tematiche afferenti all'attività paralimpica.

3. Il Presidente di settore rappresenta il S.I.P. nei rapporti con la F.I.B. e con tutte le sue componenti interne.

4. Divulga agli organi tecnici le decisioni Tecniche ed i Regolamenti approvati dal S.I.P.

5. Indica i principi generali per l'attività paralimpica, associativa ed amministrativa del S.I.P., verificandone l'attuazione ed adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento.

6. Presiede le riunioni del consiglio di settore che convoca di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti, predisponendo l'ordine del giorno dei lavori.

7. Coordina e vigila sull'operato dei componenti del consiglio e delle commissioni tecniche.
8. Verifica che l'utilizzo dei fondi, tramite la Segreteria S.I.P, avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della F.I.B., delle altre normative federali e che rientri nel budget messo a disposizione dalla F.I.B.
9. Propone al consiglio di settore, gli associati aventi requisiti oggettivi per la nomina negli organi tecnici.
10. Può adottare delibere dettate da urgenza che verranno poi ratificate dal consiglio nella sua prima riunione utile.
12. Non può gareggiare in nessuna competizione federale e internazionale paralimpica.
13. Coordina e controlla tutte le attività del S.I.P.
14. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici paralimpici a livello nazionale ed internazionale.
15. Il Presidente può adottare provvedimenti di natura amministrativa, ma non inerenti le risorse umane, relativi alla realizzazione di progetti paralimpici connessi allo svolgimento di attività tecnico-sportive, che comportino anche l'effettuazione di spese, purché il relativo impegno sia stato già iscritto nel bilancio preventivo di settore ed approvato dal Consiglio Federale FIB. Resta inteso che tali provvedimenti devono seguire l'iter amministrativo federale, i vincoli di bilancio ed il relativo Regolamento di Amministrazione federale.

Art. 8 – Il Segretario S.I.P.

1. È proposto dal Presidente, nominato dal consiglio e deve essere un dipendente federale.
2. Risponde del proprio operato al Presidente del S.I.P e al Segretario Generale F.I.B.
3. Organizza le riunioni del consiglio di settore convocato dal Presidente.
4. Assiste, curando la redazione dei rispettivi verbali, alle riunioni del consiglio di settore e provvede all'esecuzione ed emanazione delle relative delibere.
5. Provvede nell'ambito delle sue competenze a tutti gli ulteriori compiti attribuitigli dal Presidente S.I.P.
6. Assume le funzioni di Segretario in occasione dell'Assemblea Generale SIP.

Art. 9 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è proposto dal Presidente S.I.P. e nominato dal consiglio tra i suoi componenti.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente del S.I.P. per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo, svolge direttamente quelle eventualmente delegategli ed esprime tutti i pareri richiestigli.
3. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie, con l'obbligo di sentire in ogni caso il preventivo parere del consiglio prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento.
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.
5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice Presidente, il consiglio nomina, su proposta del Presidente, fra i componenti eletti nella lista del Presidente, un nuovo Vice Presidente. Il nuovo Vice Presidente resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio Olimpico in corso.

Art. 10 – Il Consiglio S.I.P.

1. Il Consiglio S.I.P. è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dagli altri 4 Consiglieri della lista collegata. È membro di diritto il Presidente Federale senza diritto di voto.
2. Al Consiglio presenza senza diritto di voto il Segretario del S.I.P.
3. Il Consiglio, su convocazione scritta del Presidente contenente l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno dieci giorni, si riunisce di norma una volta ogni quattro mesi in via ordinaria. Si riunisce altresì, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
4. Il Consiglio collabora con il Presidente e con il Vice Presidente all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti espressamente delegati dal Presidente, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
6. Il Consiglio delibera, con valore esclusivamente interno alla propria organizzazione, in ordine:
 - su proposta delle commissioni, ai regolamenti tecnici della stagione sportiva di riferimento;
 - alla promozione e alla diffusione del gioco delle bocce paralimpiche in tutte le sue declinazioni;

- al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale dei Coordinatori Regionali ed alle proposte formulate durante ed al termine della stagione sportiva dagli stessi;
- alla nomina dei Coordinatori Regionali;
- alla nomina, su proposta del Presidente, dei componenti degli organi tecnici, nonché alla determinazione del numero dei componenti dei medesimi;
- alla convocazione della delegazione italiana, comprensiva di tecnici, atleti, ecc., in occasione di partecipazione ad eventi internazionali;
- alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Coordinatori Regionali nello svolgimento dell'attività sportiva paralimpica;
- alla determinazione dei vari emolumenti ed alle modalità di pagamento delle stesse;
- alla decadenza dalla carica del Presidente;
- su proposta del Presidente e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Coordinatori Regionali;
- alla revoca e/o sostituzione, con provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, di tesserati nominati negli organi tecnici dal consiglio.
- alla nomina, su proposta del Presidente, in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice Presidente, o in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo di membri degli organi tecnici, del nuovo Vice Presidente o di nuovi membri degli organi tecnici.

7. In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di al massimo due componenti del consiglio è facoltà del Presidente sostituirli con nomina propria. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intera commissione ed il Presidente ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di 90 giorni a convocare l'Assemblea Generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il consiglio così eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.

Art. 11 – Organi Tecnici SIP: commissione paralimpica, commissari e vice commissari tecnici, team manager

1. La commissione paralimpica di cui all'art. 4 punto 3 del presente regolamento ha una composizione stabilita dal consiglio di settore che provvede anche alla nomina dei componenti, su proposta del Presidente, da un minimo di 3 ad un massimo di 5, per l'intero quadriennio salvo revoca o dimissioni volontarie. È convocato dal Presidente. Il suddetto propone i regolamenti tecnici della stagione sportiva di riferimento e deve vigilare sulla realizzazione dei programmi tecnici approvati dal Consiglio stesso. La commissione paralimpica si occupa delle attività paralimpica di Alto Livello e Sport per Tutti potendo anche assumere connotazione di distinte commissioni (Boccia, DIR, HF) e si rapporta direttamente con il Presidente.

2. I commissari ed i vicecommissari tecnici di cui all'art. 4 punto 3 del presente regolamento sono nominati dal consiglio su proposta del Presidente per l'intero quadriennio salvo revoca o dimissioni volontarie. Il commissario tecnico, coadiuvato dal vicecommissario, quando nominato, predispone ogni anno e comunque prima dell'inizio della stagione sportiva, una proposta di partecipazione all'attività paralimpica internazionale, corredato da un calendario di stages e allenamenti e un elenco di atleti di interesse nazionale (che può essere modificato sotto la loro responsabilità in qualsiasi momento), in funzione della programmazione internazionale. Seguono e monitorano, dietro autorizzazione del Presidente, gli atleti in occasione di gare nazionali, interregionali, regionali, manifestazioni ed allenamenti, anche in previsione di nuove convocazioni secondo un motivato principio di scouting di atleti emergenti. Rispondono alle convocazioni del Presidente per la

Nazionale Italiana sia per manifestazioni internazionali che per stages ed allenamenti e propongono al consiglio i nominativi degli atleti e di altre figure professionali e/o tecniche da convocare. In occasione di manifestazioni internazionali il commissario tecnico è responsabile delle scelte tecniche durante la competizione.

3. Il team manager è la figura che supervisiona tutti gli aspetti gestionali della Nazionale Italiana, compresa l'organizzazione logistica delle trasferte e delle gare. Il team manager controlla i visti per l'estero, i trasferimenti e le strutture nelle quali alloggiare. Quando convocato per le trasferte, si assicura che, interagendo con il comitato organizzatore locale e la delegazione italiana, che tutti i suoi componenti, con in primis gli atleti, siano messi nelle condizioni di gareggiare al meglio delle loro possibilità, tutelandone l'integrità psico-fisica. Il team manager può essere un dipendente federale e la sua convocazione, su proposta del Presidente S.I.P., dev'essere autorizzata dal Presidente Federale o dal Segretario Generale, in relazione ai vincoli di bilancio sul personale dipendente.

Art. 12 – Affiliate paralimpiche

1. Sono affiliate tutte le associazioni in regola con l'affiliazione che rispondono ai requisiti previsti dallo Statuto Federale e dal Regolamento organico della FIB. Sono, altresì, da considerare affiliate paralimpiche con diritto di voto tutte quelle associazioni che hanno tesserato atleti paralimpici al 30 settembre dell'anno sportivo precedente.

2. Le affiliate paralimpiche godono degli stessi diritti e doveri delle affiliate FIB previsti dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico e sono chiamate all'osservanza dello Statuto Federale, del Regolamento Organico, degli altri Regolamenti Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali, nonché, all'osservanza delle norme e disposizioni emanate dal CONI e dal CIP.

Art. 13 – Atleti paralimpici

1. Sono tesserati nella categoria atleti paralimpici tutti i tesserati in regola con il tesseramento che rispondono ai requisiti previsti dallo Statuto Federale e dal Regolamento organico della FIB.

2. La categoria e la specialità di riferimento di ogni atleta sono stabilite dai rispettivi regolamenti tecnici approvati dal S.I.P. anche in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni emanate dal CIP e dalle Federazioni Internazionali.

3. Gli atleti paralimpici sono chiamati all'osservanza dello Statuto Federale, del Regolamento Organico, degli altri Regolamenti Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali, nonché, all'osservanza delle norme e disposizioni emanate dal CONI e dal CIP.

4. Seguono, in base alle indicazioni fornite dal C.N.A., lo staff arbitrale per la manifestazione in cui sono stati designati.

Art. 14 – Coordinatore Regionale Paralimpico

1. Il Coordinatore Regionale paralimpico è nominato, sentito il parere del consiglio di settore, dal Comitato Regionale di riferimento ed è scelto fra i tesserati che svolgono attività paralimpica secondo criteri di competenza e comprovata esperienza nel settore.
2. Il Coordinatore Regionale rimane in carica quadriennio, salvo revoca del Comitato Regionale o dimissioni volontarie e può essere riconfermato.

Art. 15 – Compiti del Coordinatore Regionale paralimpico

Il Coordinatore Regionale paralimpico:

- invia annualmente al consiglio, entro il mese di settembre, una programmazione sull'attività paralimpica del territorio di competenza previsto per il successivo anno sportivo;
- comunica al consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno sportivo, una relazione sull'attività paralimpica svolta nel territorio di competenza;
- coordina e monitorano l'attività paralimpica regionale e promuove sul territorio iniziative a carattere promozionale;

Art. 16 – Incompatibilità dei ruoli

1. Vale quanto stabilito dalle Norme Statutarie della F.I.B.

NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 27/03/20206. L'attuale consiglio di settore rimarrà in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso e deciderà, in via autonoma, l'assegnazione di incarichi, compiti e funzioni così come riportato nel presente regolamento da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio Federale.